

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-504 del 04/02/2019
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DAVERS SRL DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-513 del 04/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.26946/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"DAVERS Srl"** - **Reggio Emilia**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"DAVERS Srl"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via C. Pervilli n.14/A** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **trattamento e rivestimento metalli per le fasi di cataforesi e verniciatura**, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/11258 del 05/09/2018 e successive integrazioni acquisite con prot.PGRE/11959 del 17/09/2018;

Verificato che nella suddetta domanda si comunica che con atto redatto da Notaio Dott. Luigi Zanichelli in data 25/01/2018, a seguito di riassetto organizzativo, la Ditta **"DAVER Srl"** ha conferito l'attività di cataforesi e verniciatura alla costituenda ditta **"DAVERS Srl"** che utilizzerà le medesime modalità, gli stessi impianti e le medesime emissioni senza apportarvi alcuna variazione quali/quantitativa;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/15340 acquisito in data 20/11/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Reggio Emilia con atto acquisito in data 27/11/2018 al prot.n.PGRE/15652;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"DAVERS Srl"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via C. Pervilli n.14/A**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot.35772/86/2013 del 13/06/2014 relativamente alle sole operazioni di cataforesi e verniciatura;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"DAVERS Srl"** è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Reggio Emilia - Via C. Pervilli n.14/A** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **trattamento e rivestimento metalli per le fasi di cataforesi e verniciatura** con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE LAVAGGIO	1000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E2-E3	LAVAGGIO	6000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	< 5 < 5	
E4	BRUCIATORE FOSFOSGRASSAGGIO	1000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E5	RISCIAQUO FINALE	6000	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E6	GENERATORE ARIA CALDA FORNO DI ASCIUGATURA	1000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E7.1	ENTRATA-USCITA FORNO DI ASCIUGATURA	1500	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E7.2	ENTRATA-USCITA FORNO DI ASCIUGATURA	1750	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E7.3	ENTRATA-USCITA FORNO DI ASCIUGATURA	1750	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E8-E9	VERNICIATURA A POLVERE	28000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare	< 5	
E10	FORNO POLIMERIZZAZIONE DI	300	Oltre il colmo del tetto	10	COT (Come C-tot)	< 50	
E11-E12	GENERATORE ARIA CALDA FORNO POLIMERIZZAZIONE DI	1000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E13	FORNO SVERNICIATURA TELAI DI	2000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo COV (Come C-tot)	< 50 < 500 < 1700 < 50	
E18	BRUCIATORE SGRASSAGGIO PER	EMISSIONE ELIMINATA					
E19	SGRASSAGGIO ALCALINO	EMISSIONE ELIMINATA					
E20	BRUCIATORE ASCIUGATURA E PORNO POLIMERIZZAZIONE	4000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E21	CABINA DI VERNICIATURA	16000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare	< 5	
E22	FORNO POLIMERIZZAZIONE DI	2000	Oltre il colmo del tetto	10	COT (Come C-tot)	< 50	
E23	BRUCIATORE A GAS METANO DA 174 KW PRE SGRASSAGGIO	400	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E24	VASCA DI PRE SGRASSAGGIO	4500	Oltre il colmo del tetto	10	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	< 5 < 5	
E25	BRUCIATORE A GAS METANO DA 349 KW SGRASSAGGIO	550	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E26	VASCA DI SGRASSAGGIO	4500	Oltre il colmo del tetto	10	Sostanze Alcaline (Na ₂ O) Fosfati (PO ₄)	< 5 < 5	
E27	BRUCIATORE A GAS METANO DA 349 KW FOSFATAZIONE	550	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E28	VASCA DI FOSFATAZIONE	4500	Oltre il colmo del tetto	10	Fosfati (PO ₄)	< 5	
E29	VASCA DI CATAFORESI	9000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COT (Come C-tot)	< 3 < 50	
E30	FORNO DI COTTURA	15000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COT (Come C-tot)	< 3 < 50	
E31-E32	BRUCIATORI DI COTTURA A GAS METANO DA 465 KW	700 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E33	INGRESSO FORNO DI COTTURA	6000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COT (Come C-tot)	< 3 < 50	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, delle sostanze alcaline, dei fosfati e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'attività di verniciatura a polvere deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti si liberano.

3) L'attività di sverniciatura telai (E13) può essere ammessa solo se svolta in appositi forni.

4) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

- Velocità ingresso fumi	10 m/sec
- Temperatura esercizio	1223 K
- Tempo di permanenza	2 s
- Ossigeno libero nei fumi	6 %

5) L'attività di cataforesi deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti si liberano.

6) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina nell'ambiente e precisamente:

- applicazione manuale 0,4/0,6 m/s.
- applicazione automatica 0,3/0,4 m/s

7) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti per cataforesi é fissato in quantità minore o uguale a **200 Kg**.

8) Nell'attività di cataforesi devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

9) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti utilizzati validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo

10) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza:

- almeno semestrale per le emissioni n.2 - 3 - 10 - 13 - 22 - 24 - 26 - 28;
- almeno annuale per le emissioni n.8 - 9 - 21 - 29 - 30 - 33;
- almeno annuale, limitatamente al solo parametro ossidi di azoto, per le emissioni n.1 - 4 - 6 - 11 - 12 - 20 - 23 - 25 - 27 - 31 - 32.

11) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

12) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/11258 del 05/09/2018 e successive integrazioni acquisite con prot.PGRE/11959 del 17/09/2018.

13) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

14) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

15) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

16) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che la Ditta, non prevedendo nuove realizzazioni, modifiche o potenziamenti degli impianti continuerà a rispettare le condizioni monitorate in precedenza e non si ravvisano perciò superamenti dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.